

Prot n° OUT/16575 del 26/04/2023

ACCORDO QUADRO

con due operatori per la fornitura di riduttori di pressione/idrovalvole e del servizio di messa in funzione e formazione del personale, destinate all'installazione sulle reti in gestione di Acqua Novara.VCO S.p.A.

Secondo classificato

CIG 9599612A6B - CUP D78B22000510006

TRA

Acqua Novara. VCO S.p.A., con sede legale in Via Triggiani 9 - 28100 NOVARA, C.F. e P.IVA 02078000037, in persona del suo legale rappresentante legale *pro tempore* Ezio Nini (di seguito, per brevità, anche solo “Committente”);

E

T.I.S. SERVICE S.P.A. con sede in Via Lago d’Iseo n. 4/6 Bolgare (BG) , CAP : 24060, C.F./P. IVA: 01521580165 , e-mail : info@tisgroup.it, in persona di Giovanni Zucchinali quale legale rappresentante della società (di seguito, per brevità, anche solo “Appaltatore”);

Tra la Committente e l’Appaltatore,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1. Valore giuridico degli allegati

Gli allegati al presente Accordo Quadro e gli atti/documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

ART. 2. Oggetto e Durata dell’Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro disciplina l’affidamento in lotto unico della fornitura di riduttori di pressione/idrovalvole e del servizio di messa in funzione e formazione del personale,

Sede Legale e Operativa

destinate all'installazione sulle reti in gestione di Acqua Novara.VCO S.p.A., così come descritto compiutamente nel Capitolato Speciale d'Appalto.

La fornitura dovrà essere erogata in conformità a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente Accordo Quadro.

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione, prorogabile per ulteriori 6 (sei) mesi, ove il residuo contrattuale non fosse raggiunto e fino alla concorrenza dell'importo massimo previsto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 ("Codice"), In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ART. 3. Importo dell'Accordo Quadro

L'importo stimato per la durata di 24 (ventiquattro) mesi del presente Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria degli importi dei singoli Contratti Applicativi che presumibilmente verranno stipulati nel periodo di validità ed efficacia dell'Accordo Quadro, è complessivamente pari a € 85.600,00 compresi i costi della sicurezza e oltre IVA, avendo l'Appaltatore offerto un ribasso sull'elenco prezzi (allegato 5.A. della lettera di invito) pari al 53,73%, classificandosi così secondo in graduatoria.

La Committente non è vincolata al raggiungimento di tale importo nel periodo di validità ed efficacia dell'Accordo Quadro.

Pertanto, il presente Accordo Quadro non impegna la Committente a concludere Contratti Applicativi per l'intero importo contrattuale, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

Sede Legale e Operativa

ART. 4. Affidamento dei Contratti Applicativi

Durante il periodo di validità ed efficacia del presente Accordo Quadro la Committente può affidare all'Appaltatore i Contratti Applicativi.

Per le modalità di affidamento del Contratto Applicativo si rinvia all'Art. 3.1. del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ferma restando la validità ed efficacia dell'Accordo Quadro, una volta raggiunto l'importo massimo, di cui al precedente art. 3, con l'Appaltatore per esso previsto, non sarà più possibile stipulare nuovi Contratti Applicativi.

I Contratti Applicativi hanno durata pari a quella prevista per la consegna della fornitura di cui agli articoli 6 e 10 del Capitolato speciale d'appalto, decorrenti dalla data riportata nel Contratto Applicativo.

ART. 5. Modalità di espletamento dell'incarico

L'Appaltatore dovrà erogare la fornitura oggetto di contratto con la dovuta diligenza richiesta in relazione ad ogni singola attività e consegna. L'Appaltatore sarà tenuto a svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01.

L'Appaltatore sarà tenuto a rispettare le eventuali direttive della Committente, dalla quale riceverà istruzioni e con la quale dovrà tenere stretti contatti per l'esecuzione della fornitura.

La Committente sarà libera di effettuare in ogni momento accertamenti e controlli durante l'esecuzione della fornitura.

L'Appaltatore si farà carico della predisposizione di tutti gli incartamenti e documenti necessari all'esecuzione della fornitura, curando direttamente i rapporti con gli uffici competenti e integrando con quanto eventualmente richiesto dagli enti preposti.

Sede Legale e Operativa

ART. 8. Spese

Tutte le spese necessarie per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente Accordo Quadro sono a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore.

ART. 9. Corrispettivi

Il Corrispettivo di cui al presente Accordo Quadro, comprensivo di tutto quanto necessario all'espletamento della Fornitura oggetto di Accordo Quadro, quale costi di trasposto, consegna e scarico presso le sedi individuate a propria discrezione e in base alle esigenze del momento dalla Committente e, comunque, di ogni attività prevista dal presente Accordo Quadro e dal Capitolato Speciale d'Appalto, è determinato a misura (€/cad), applicando il prezzo offerto in sede di gara delle singole voci dell'Elenco Prezzi (All.05.A).

Relativamente ai ricambi e/o prodotti complementari, il corrispettivo è determinato a misura (€/cad), applicando i prezzi presenti nei Listini Ufficiali e offerti in sede di gara, così come derivanti dall'applicazione dello sconto medio offerto dall'Appaltatore di cui all'All.05.A.

Nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, Acqua si riserva la facoltà di chiedere la fornitura di prodotti complementari, non ricompresi in modo espresso nel perimetro del presente appalto, senza che questi alterino l'importo e la natura generale dell'Accordo Quadro e senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, qualora si manifesti la necessità, fino alla concorrenza ed entro i limiti fissati per il solo importo relativo alla Fornitura ricambi e/o pezzi speciali, così come indicato all'articolo 2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice, l'Accordo Quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, in caso di revisione periodica dei prezzi delle forniture oggetto del presente Accordo Quadro, secondo le modalità di seguito riportate.

I corrispettivi dovuti all'Appaltatore sono oggetto di revisione in considerazione dei prezzi

Sede Legale e Operativa

pubblicati nel Prezziario Regione Piemonte (dal codice 07.P09.J10.005 al codice 07.P09.J15.005), che anche se non utilizzati per la quantificazione dell'importo dell'Accordo Quadro possono considerarsi rappresentativi dell'andamento dei prezzi di mercato per questa tipologia di prodotti.

Pertanto, si considererà la variazione percentuale tra i seguenti due valori:

- sommatoria dei prezzi del Prezziario dal codice 07.P09.J10.005 al codice 07.P09.J15.005 in vigore alla data di stipula del presente Accordo Quadro;

- sommatoria dei prezzi del Prezziario dal codice 07.P09.J10.005 al codice 07.P09.J15.005 in vigore alla data di richiesta di revisione.

I corrispettivi dovuti all'Appaltatore saranno adeguati applicando ai prezzi offerti in gara, in aumento o diminuzione, tanti punti percentuali, arrotondati a due cifre decimali dopo la virgola, corrispondenti alla variazione rilevata, purché la stessa ecceda in aumento ovvero in riduzione il 10% (dieci per cento). Si precisa che la revisione riguarderà solo la differenza tra la Variazione rilevata e tale 10% (dieci per cento).

La revisione dei prezzi potrà essere richiesta – a mezzo PEC – dall'Appaltatore, o dalla Committente, a decorrere dal dodicesimo mese di esecuzione e con successiva frequenza annuale fino alla scadenza dell'Accordo Quadro, e avrà effetto sulle prestazioni successive alla data di riferimento per il riconoscimento della revisione prezzi, senza impattare le prestazioni già eseguite.

Nel caso in cui il dodicesimo mese di aggiornamento dei prezzi dovesse ricadere in data successiva alla scadenza dell'Accordo Quadro, anche prorogato, non si procederà alla revisione dei prezzi.

ART. 10. Liquidazione dei corrispettivi

I pagamenti saranno effettuati in base alle forniture correttamente consegnate individuate nel Contratto Applicativo.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato in seguito all'emissione della fattura a 30 (trenta) giorni

Sede Legale e Operativa

F.M.D.F. + 15 giorni, previa verifica della regolarità contributiva.

Sulle fatture, a pena di non accettazione delle stesse, dovrà essere riportato sia il CIG del Contratto Applicativo sia il CIG "padre" dell'Accordo Quadro, oltre eventuale CUP se indicato nei singoli Contratti Applicativi nonché i seguenti dati :

CODICE INTERVENTO: M2C4-I4.2_013

Progetto LE.LE. (Less Leakage): CUP D78B22000510006

SOGGETTO BENEFICIARIO: ATO 1 – Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese

SOGGETTO ATTUATORE: ACQUA NOVARA.VCO S.p.A.

La fattura dell'Appaltatore sarà liquidata sul seguente IBAN: IT49N0538753140000042300520 relativo al conto corrente dedicato così come comunicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010.

ART. 11. Obblighi relativi alla parità di genere e disabilità

L'Appaltatore riserva, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile, una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

L'Appaltatore è tenuto, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, a consegnare alla Committente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'Appaltatore è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

L'Appaltatore, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, è altresì tenuto a consegnare alla Committente una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle

Sede Legale e Operativa

imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'Appaltatore è tenuto, inoltre, a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

ART. 12. Interruzione dell'incarico

È facoltà della Committente revocare l'incarico quando l'Appaltatore sia colpevole di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'adempimento delle forniture e contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro.

Qualora la Committente di sua iniziativa, senza che sussistano cause imputabili all'operato dell'Appaltatore, proceda alla revoca dell'incarico, all'Appaltatore stesso, spettano i corrispettivi per le forniture svolte e predisposte sino alla data di comunicazione della revoca.

ART. 13. Divieto di cessione e Subappalto

In conformità a quanto disposto dall'art. 105 del Codice il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

ART. 14. Penali

La Committente si riserva di applicare le penali di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto, come di seguito riportate.

Tabella n. 1 – Penali

Penale	Rif. Capitolato	Descrizione sintetica	Tipo penale	Importo penale
P1	Art. 4 e Art.6	mancata consegna delle certificazioni relative ai <i>Prodotti</i> forniti ovvero mancata indicazione nei documenti	Per ogni consegna di <i>Prodotto</i> privo di certificazione	100,00€ (cento/00) per ogni consegna di <i>Prodotti</i> non conforme 50,00 €

Sede Legale e Operativa

		consegnati a corredo dei <i>Prodotti</i> che gli stessi siano conformi al DM 174/04		(cinquanta) per ogni consegna di <i>Prodotti</i> di ricambio non conforme
P2	Art. 4.1	Ritardo nella attivazione del Servizio di messa in funzione dei <i>Prodotti</i> forniti	giornaliera	1,00 ‰ (uno/00 per mille) del valore dell'Accordo Quadro
P3	Art. 4.2	Ritardo nella attivazione del Servizio di formazione del personale di <i>Acqua</i>	giornaliera	0,50 ‰ (zero/50 per mille) del valore dell'Accordo Quadro
P4	Art. 6	Ritardo nella consegna presso l'indirizzo indicato da <i>Acqua</i> dei <i>Prodotti</i> o dei <i>Prodotti</i> di Ricambio	giornaliera	1,00 ‰ (uno/00 per mille) del valore dell'Accordo Quadro
P5	Art. 7.1	Consegna di prodotti non conformi a seguito di verifica di conformità	Per ogni idrovalvola	200,00 € (duecento/00) per ogni idrovalvola non conforme 50,00 € (cinquanta/00) per ogni pezzo di ricambio non conforme
P6	Art. 7.1	Ritardo nella consegna dei prodotti in sostituzione a seguito di verifica di conformità e contemporaneo ritiro dei <i>Prodotti</i> non conformi	giornaliera	1,00 ‰ (uno/00 per mille) del valore dell'Accordo Quadro
P7	Art. 8	Ritardo nella consegna dei <i>Prodotti</i> per consegna parziale	giornaliera	0,50 ‰ (zero/50 per mille) del valore dell'Accordo Quadro
P8	Art. 8	Ritardo nel ritiro dei <i>Prodotti</i> per consegna in eccesso	giornaliera	0,30 ‰ (zero/30 per mille) del valore dell'Accordo Quadro
P9	Art. 9	Ritardo nella trasmissione della comunicazione per messa "fuori produzione".	giornaliera	1,00 ‰ (uno/00 per mille) del valore dell'Accordo Quadro

Sede Legale e Operativa

P10	Art. 10	Ritardo nella trasmissione della comunicazione per "rottura di stock"	giornaliera	1,00 ‰ (uno/00 per mille) del valore dell'Accordo Quadro
P11	Art. 10	Ritardo nella consegna presso l'indirizzo indicato da <i>Acqua</i> dei <i>Prodotti</i> o dei <i>Prodotti di ricambio</i> per "rottura di stock"	giornaliera	1,00 ‰ (uno/00 per mille) del valore dell'Accordo Quadro
P12	Art. 11	Ritardo per ricambi/sostituzioni dei <i>Prodotti</i> in garanzia	giornaliera	1,00 ‰ (uno/00 per mille) del valore dell'Accordo Quadro
P13	Art.12	Mancato aggiornamento della documentazione ai fini della VITP	giornaliera	1,00 ‰ (uno/00 per mille) del valore dell'Accordo Quadro

Per i Contratti Applicativi rientranti nel finanziamento PNRR, qualora le penali raggiungano il 20% (venti per cento) dell'importo complessivo del singolo Contratto Applicativo, la Committente si riserva di risolvere tale Contratto Applicativo.

Inoltre, con riferimento agli obblighi di cui all'Art.11 del presente Accordo Quadro, la Committente applicherà le seguenti penali:

- importo pari al 5% (cinque per cento) del valore del presente Accordo Quadro alla data di applicazione della penale, per l'inadempimento dell'obbligo di riserva nelle assunzioni di cui al citato Art.11. Per l'applicazione di tale penale, si terrà conto delle assunzioni effettuate dall'Appaltatore nel corso dell'intera annualità di Accordo Quadro verificato ogni 12 mesi dalla stipula dell'Accordo Quadro eventualmente rinnovato.
- importo pari al 1 ‰ (uno per mille) del valore del presente Accordo Quadro alla data di applicazione della penale per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna delle relazioni di cui all'Art. 11 del presente Accordo Quadro.

L'Appaltatore prende atto che, in ogni caso, l'applicazione delle penali previste dal presente

Sede Legale e Operativa

articolo non preclude il diritto della Committente di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni, ovvero di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dei successivi articoli 15 e 16.

ART. 15. Risoluzione e Recesso

Fermo restando le ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del Codice, in caso di grave inadempimento da parte dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo PEC dalla Committente per porre fine all'inadempimento, la Committente si riserva di risolvere il presente contratto.

ART. 16. Clausole risolutive espresse

La Committente ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., e di ritenere definitivamente la garanzia e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di tutti gli ulteriori danni patiti e patendi anche durante l'esecuzione, nel caso in cui l'Appaltatore dovesse:

- consegnare prodotti non rispondenti rispetto alle specifiche tecniche minime;
- protrarre il ritardo del servizio di messa in funzione dei prodotti forniti per oltre 10 (dieci) giorni dalla data/termini prevista/i, di cui all'art. 4.1 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- protrarre il ritardo della consegna dei prodotti per oltre 10 (dieci) giorni dalla data/termini prevista/i, di cui all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- protrarre il ritardo della consegna prodotti in sostituzione a seguito di verifica di conformità e contemporaneo ritiro dei prodotti non conformi per oltre 10 (dieci) giorni dalla data/termini prevista/i, di cui all'art. 7.1. del Capitolato Speciale d'Appalto;

Sede Legale e Operativa

- protrarre il ritardo nella consegna dei prodotti per consegna parziale per oltre 10 (dieci) giorni dalla data/termini prevista/i, di cui all'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- protrarre il ritardo nel ritiro dei prodotti per consegna in eccesso per oltre 10 (dieci) giorni dalla data/termini prevista/i, di cui all'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- protrarre il ritardo nella trasmissione della comunicazione per messa "fuori produzione" per oltre 10 (dieci) giorni dalla data/termini prevista/i, di cui all'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto; in tale circostanza la risoluzione avverrà totalmente o parzialmente, con riferimento al/ai prodotto/i "fuori produzione";
- protrarre il ritardo nella trasmissione della comunicazione "rottura di stock" per oltre 10 (dieci) giorni dalla data/termini prevista/i, di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto. In tale circostanza la risoluzione avverrà parzialmente, con riferimento esclusivo allo specifico prodotto, per il quale si è verificata la "rottura di stock";
- protrarre il ritardo nella consegna presso l'indirizzo indicato da Acqua dei prodotti e/o delle parti di ricambio per "rottura di stock", di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto. In tale circostanza la risoluzione avverrà parzialmente, con riferimento esclusivo allo specifico prodotto, per il quale si è verificata la "rottura di stock";
- protrarre il ritardo per ricambi/sostituzioni dei Prodotti in garanzia per oltre 10 (dieci) giorni dalla data/termini prevista/i, di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- rendersi autore e partecipe di grave inadempimento;
- violare le disposizioni in materia di salute e sicurezza;
- rendersi autore e partecipe di grave inadempimento;
- violare le disposizioni in materia di salute e sicurezza;
- ricevere 3 (tre) contestazioni di inadempimento, con la relativa applicazione delle penali di cui al precedente

Sede Legale e Operativa

art. 14, da parte del RUP;

- non caricare la documentazione completa e corretta ai fini della verifica della VITP o non aggiornare la stessa oltre il 10° giorno rispetto a quanto previsto all'art. 12 del Capitolato speciale d'appalto;
- ritardare i termini delle consegne anche per rotture di stock per più di 3 (tre) volte nel corso del contratto;
- non adempiere agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui al successivo art. 19;
- non presentare, su richiesta della Committente, l'attestazione dei prodotti in rispondenza all'art. 137 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i
- nel caso in cui l'Appaltatore, nello svolgimento della propria attività, adotti comportamenti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 tali da determinare l'avvio di un procedimento giudiziale di accertamento, del quale in qualunque modo la Committente sia venuta a conoscenza.

In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro, la Committente ha diritto di escutere la garanzia definitiva per l'intero ammontare, o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno.

La Committente, inoltre, ha diritto di recedere unilateralmente dall'Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto Applicativo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa previsti dalla normativa vigente.

Nel caso di risoluzione del presente Accordo Quadro è fatta salva la facoltà per la Committente di assegnare la quota residua dell'Accordo Quadro contrattualizzata con l'Appaltatore cui è stato revocato l'incarico all'altro Appaltatore aggiudicatario in misura proporzionale rispetto alla quota aggiudicataria.

Sede Legale e Operativa

ART. 17. Clausola di riservatezza

L'Appaltatore sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze documenti od altro elemento di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento delle prestazioni.

ART. 18. Garanzia Definitiva

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, l'Appaltatore presenta una cauzione definitiva, allegata al presente Accordo Quadro, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, nelle forme e termini previsti dall'art. 103 del Codice, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal presente Accordo Quadro.

Resta salva ogni altra azione avviata dalla Committente nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Committente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore ha presentato garanzia fideiussoria n. 192738156 avente come Garante Unipol Assicurazione S.p.A.

ART. 19. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il presente Accordo Quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'Appaltatore comunica alla Committente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'Accordo Quadro alla quale sono dedicati;

Sede Legale e Operativa

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 (cinquecento) a 3.000,00 (tremila) euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'Appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Accordo Quadro è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 20. Controversie

Qualsiasi controversia derivante dal presente Accordo Quadro sarà sottoposta esclusivamente al Tribunale di Novara (NO).

ART. 21. Informativa Privacy

I dati personali dell'Appaltatore saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse

Sede Legale e Operativa

all'esecuzione del presente contratto secondo l'informativa di cui ha preso cognizione.

ART. 22. Registrazione e rinvio alla normativa vigente

Il presente Accordo Quadro verrà registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 (TUR). Le spese sono a carico dell'Appaltatore, il contributo C.N.P.A.I.A. e l'IVA sono a carico della Committente. Per quanto non è previsto nel presente Accordo Quadro, si fa espresso rinvio alle norme del codice civile in materia di prestazioni d'opera intellettuale e alla Tariffa Nazionale degli Ingegneri e Architetti di cui al D.M. 04/04/2001 e D.M. 17.06.2016, oltre alle ulteriori Leggi Speciali in materia. Tale contratto è stipulato nel rispetto dell'Atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal MIMS direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche per l'intervento M2C4-I4.2_013 (CUP: D78B22000510006). Resta inteso che Acqua Novara.VCO S.p.A. potrà con il medesimo contratto richiedere prestazioni afferenti anche eventuali altri Bandi in corso di aggiudicazione o già aggiudicati, sempre a valere su fondi PNRR; in tal caso di volta in volta sarà indicato il CUP specifico.

Il presente Accordo Quadro, composto da n.23 articoli, su n. 18 pagine, viene letto e sottoscritto delle parti in segno di integrale accettazione.

ART. 23. ALLEGATI

- 1) Capitolato Speciale d'Appalto;
- 2) Offerta Economica;
- 3) Elenco prezzi (All.05.A);
- 4) Listino parti di ricambio;
- 5) Cauzione Definitiva;

Novara, lì, *come da firma digitale*

Sede Legale e Operativa

Ti.S. Appaltatore
T.I.S. Service SpA a Socio Unico
Via Lago D'Isèo, 4/6 28100 BOLGARE (BG)
Tel. +39/035/83.54.811 P. IVA e C.F. 01521580165

La Committente

ACQUA NOVARA.VCO S.p.A.
Via L. Triggiani, 9
28100 NOVARA
C.F. e P. IVA 0207800037

Il sottoscritto Giovanni Zucchinali, nella qualità di legale rappresentante dell'Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; dichiara, inoltre, di accettare tutte le condizioni e i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, l'Appaltatore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole di cui agli ART. 9; ART. 11; ART. 12; ART. 13; ART. 14; ART. 15; ART. 16; ART. 17; ART. 18; ART. 19; ART. 20.

Novara, lì *come da firma digitale*

Ti.S. Appaltatore
T.I.S. Service SpA a Socio Unico
Via Lago D'Isèo, 4/6 28100 BOLGARE (BG)
Tel. +39/035/83.54.811 P. IVA e C.F. 01521580165

ACQUA NOVARA.VCO S.p.A.
Via L. Triggiani, 9
28100 NOVARA
C.F. e P. IVA 0207800037

Sede Legale e Operativa

Cognome **ZUCCHINALI**
 Nome **GIOVANNI**
 nato il **14-06-1970**
 (atto n. **2355** p. **1** s. A **1970**)
 a **BERGAMO (BG)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **VERDELLO (BG)**
 Via **VIA DE GASPERI A. 2**
 Stato civile
 Professione **DIRIGENTE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **190**
 Capelli **Castani**
 Occhi **Castani**
 Segni particolari **NESSUNO**



Firma del titolare *Giovanni Zucchini*
VERDELLO **27-04-2017**
 SINDACO
V. G. Zucchini


Impronta del dito indice sinistro

